

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Specializzata in Materia di Impresa

IL GIUDICE DESIGNATO

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 13185/14 RGAC;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17 novembre 2014 e viste le

note depositate dalle parti nei termini concessi;

rilevato che la curatela ricorrente, a tutela cautelare di un credito

risarcitorio vantato nei confronti dei resistenti quali ex amministratori della

srl (rispettivamente nei seguenti periodi:

6.10.2009/15.6.2010 – 16.6.2010/31.5.2011 –

1.6.2011/21.2.2013 data del fallimento) per asseriti atti

di mala gestio, ha chiesto di essere autorizzata a procedere a sequestro

conservativo, da eseguirsi sui beni mobili e non dei resistenti, fino alla

concorrenza della somma di € 2.500.000,00;

che in particolare – sulla base della relazione del consulente contabile

della procedura - ha evidenziato la sussistenza nei confronti dei resistenti dei

seguenti addebiti: a) mancata adozione dei provvedimenti ex art. 2482 ter

c.c. atteso che alla data del 31.12.2009 si era già determinata la perdita

integrale del capitale sociale; b) illegittima capitalizzazione di costi di

esercizio e falsa appostazione di valori di attivo sociale; c) illegittima

svalutazione e cessione di attivo sociale a favore di parte correlata; d)

illegittima riduzione di crediti esigibili entro l'esercizio successivo, con

possibile distrazione delle somme non contabilizzate; d) sottrazione di beni

sociali detenuti in leasing dalla società;

che nessuno si costituiva per il resistente



che si costituivano in giudizio a) contestando la sussistenza di qualunque sua condotta illegittima per il periodo in cui era stata amministratrice della società, rilevando che la documentazione contabile relativa al suo periodo era completa e che tutte le annotazioni erano corrispondenti ad operazioni reali; b) eccependo di non avere effettuato alcuna operazione nel corso della sua gestione e di avere tentato inutilmente di convocare l'assemblea dei soci al fine di far deliberare lo scioglimento o la ricapitalizzazione.

osserva

1) La curatela imputa – seppur in modo poco chiaro - come specifico fatto di *mala gestio* il mancato deposito delle scritture contabili, con le presunzioni riconosciute da Cass. Civ. sez. I 11 marzo 2011 n. 5876.

In particolare il curatore ha dedotto di non avere rinvenuto gran parte delle scritture contabili della società e di averle ottenute dall'amministratore in violazione del disposto dell'art. 16 n. 3 l.f..

L'assenza delle scritture contabili e della relativa documentazione di supporto determinerebbe “da un lato, l'impraticabilità di qualsivoglia attività di acquisizione patrimoniale (quale, a titolo esemplificativo, il recupero dei crediti), dall'altro, con riguardo alle passività, l'impossibilità di esercitare qualsivoglia difesa rispetto alle pretese creditorie di terzi ” (Trib. Napoli, 23.10.2002). Conferente appare sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte che esprime orientamenti interpretativi non fatti oggetto di modifiche sostanziali nel corso degli anni. Ed, infatti, si ritiene che la totale mancanza di contabilità sociale o la tenuta della stessa in modo sommario è di per sé giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno



in sede di azione di responsabilità ex art. 2392 c.c., vertendosi in tema di violazioni da parte dello stesso di specifici obblighi di legge idonei a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale (Cass., 19.12.1985, n. 6493; Cass., n. 5876 del 2011; Cass., n. 7606 del 2011).

In sostanza, a fronte dell'intervenuta insolvenza, la mancata tenuta delle scritture contabili non consente di stabilire in modo preciso quando la società si sia trovata in stato di scioglimento per perdita del capitale od altri motivi; se, dopo quel momento siano state compiute nuove operazioni o, in ogni caso l'attività economica sia proseguita con modalità non conservative ed assunzione di nuovo rischio d'impresa; se siano state compiute determinate operazioni di mala gestio; quale sia stato il danno patito dalla società a causa di quei comportamenti.

Poiché la tenuta delle scritture contabili della società ha proprio ed essenzialmente la funzione di consentire agli amministratori, ma anche, specie in caso di procedure concorsuali, ai terzi creditori e per essi agli organi delle procedure concorsuali, di ricostruire in modo preciso il patrimonio ed il movimento degli affari della società fallita, è conseguente ritenere che la mancata tenuta delle scritture medesime, o, in ogni caso, la loro mancata consegna da parte degli amministratori al curatore, determina una inversione nella distribuzione dell'onere probatorio, dovendo essere gli amministratori inadempienti a quell'obbligo fondamentale a provare che il dissesto è derivato da cause loro non imputabili o, il che è lo stesso, non imputabili ad un loro comportamento negligente.

Nel caso di specie, tuttavia, dalla stessa difesa della curatela – nonché dalla documentazione versata in atti – emerge che è stata acquisita quasi



tutta la documentazione contabile della società almeno fino al 31.12.2010 (bilanci 2006/2010, libro giornale 2007/2010, libro mastro 2008/2010, registro fatture vendite e acquisti 2008/2010, schede contabili 2009/2011).

Ne segue che in relazione alle censure mosse in questa sede la documentazione contabile è presente e quindi nulla può essere imputato a tal titolo agli amministratori. Né la stessa può dirsi inattendibile, tenuto conto che sulla base della stessa documentazione la curatela ha mosso specifici addebiti, individuando così atti di mala gestio proprio sulla base delle ricordate scritture.

2. Il consulente della curatela ha accertato che già al 31.12.2009 si era determinata la perdita del capitale sociale con conseguente esposizione di un patrimonio netto negativo di -€ 206397,00.

Sostanzialmente a fronte di tale dato documentale e conseguente riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, determinandosi un patrimonio netto negativo (e dunque al di sotto della soglia minima di € 10000.00 ex art. 2463 n. 4 c.c.), vi era la necessità di adozione dei provvedimenti ex artt. 2482/2486 c.c..

Il patrimonio netto per come rettificato dal consulente della procedura è il risultato della falsa rappresentazione nel bilancio al 31.12.2009 di due poste (la cui contabilizzazione errata determinava invece una esposizione in bilancio di un capitale netto positivo di € 324674.00).

La prima di € 147.971,00 quale sorte capitale relativa spese sostenute (effettivamente) in relazione alla stipula del contratto di leasing per l'immobile sito in Asola, capitalizzate ed appostate nell'attivo patrimoniale (come pacificamente ammesso anche dalla resistente



Ebbene come correttamente eccepito dalla difesa della curatela l'iscrizione in bilancio di tale voce di spesa capitalizzata non è corretta sia in ossequio ai principi contabili nazionali che internazionali in tema di leasing. Difatti lo IAS 17 prevede che la rilevazione del leasing finanziario all'interno del bilancio del locatario comporti l'iscrizione di voci di eguale ammontare all'attivo ed al passivo per un importo pari al minore fra il valore corrente del bene locato all'inizio del contratto di locazione e il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing medesimo (Cfr. IAS 17, § 12). Il valore da iscrivere all'attivo può anche comprendere una serie di costi accessori se direttamente attribuibili alle attività svolte dal locatario per la stipula di un contratto di di leasing finanziario (Cfr. IAS 17, § 16). Esso deve essere sistematicamente ammortizzato utilizzando un criterio di ammortamento coerente con quello adottato dal locatario per i beni posseduti. Ove sia ragionevolmente certo il riscatto del bene al termine del contratto, il periodo di ammortamento coincide con la vita economica utile del bene, mentre in caso contrario, lo stesso viene individuato confrontando la durata del contratto di leasing e la vita economica utile del bene e scegliendo il periodo minore (Cfr. IAS 17, § 20).

La normativa nazionale prevede – invece – la rappresentazione di tali operazioni secondo il metodo patrimoniale, in linea con l'attuale prassi, ed ha ritenuto opportuno integrare l'informativa complementare da fornire nella Nota Integrativa, aggiungendo all'art. 2427 c.c. il n° 22 relativo alla rappresentazione dei contratti di leasing finanziario secondo il metodo finanziario. Si evidenzia che con il metodo patrimoniale il locatario (diversamente da quanto prevedono i principi contabili internazionali ed il



postulato della prevalenza della sostanza sulla forma) non iscrive nel proprio Stato Patrimoniale le immobilizzazioni acquisite attraverso contratti di locazione finanziaria. Infatti, tali immobilizzazioni e i relativi ammortamenti sono iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale del locatore, mentre nel bilancio del locatario confluiscono in Conto Economico i canoni corrisposti come costi di periodo.

Il citato principio contabile internazionale stabilisce modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda che si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Nel primo caso (leasing finanziario) è richiesta una rilevazione che rispecchi la sostanza del contratto piuttosto che la sua forma (metodo finanziario). In sintesi, ciò consiste nella contabilizzazione dell'operazione come l'acquisto di un bene, accompagnata dalla iscrizione di un debito verso il concedente, nonché il conseguente ammortamento del bene come previsto per le immobilizzazioni materiali, e l'iscrizione nel Conto Economico degli oneri finanziari rilevati per competenza. Nel secondo caso (leasing operativo) è richiesta la contabilizzazione prevista per i contratti di affitto (canone periodico imputato al Conto Economico).

Come si è detto, invece, secondo la normativa nazionale vigente i contratti di locazione finanziaria debbono essere rappresentati contabilmente applicando il citato metodo patrimoniale, cioè in base alla forma giuridica negoziale. Pertanto i beni oggetto di locazione rimangono iscritti tra le attività patrimoniali del concedente e da questo ammortizzati, mentre l'utilizzatore si limita a contabilizzare nel Conto Economico i canoni corrisposti.

L'applicazione di questo metodo di contabilizzazione per le operazioni di



leasing finanziario produce effetti difformi rispetto a quelli previsti dalla citata metodologia finanziaria nella rappresentazione della situazione patrimoniale finanziaria e dei risultati economici, sia del locatore, sia del locatario, e non permette, quindi, una piena applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Pertanto, per ragioni di trasparenza informativa il Legislatore ha espressamente previsto che il locatario nella Nota Integrativa dia specifiche informazioni sugli effetti dell'applicazione del metodo finanziario.

Ciò posto è evidente – e non è oggetto di contestazione – che non avendo la società mai iscritto nello stato patrimoniale secondo il criterio finanziario i beni detenuti in leasing, non poteva in alcun modo capitalizzare (nell'attivo patrimoniale) i costi accessori sostenuti per detti contratti di leasing.

La seconda voce (che già da sola comporterebbe la perdita totale del capitale sociale alla data del 31.12.2009) rettificata dell'attivo patrimoniale è quella relativa ai crediti esigibili entro l'esercizio successivo relativa al conto “crediti vs Geim per vend. quote soc.”..

Nel bilancio al 31.12.2009 detti crediti sono indicati in € 670.000,00, mentre nel successivo bilancio al 31.12.2010 sono ridotti a soli € 150.000,00, e ciò a fronte di incassi registrati nel libro giornale di soli € 136.900,00, con un residuo netto da incassare di € 533.100,00.

Da ciò la curatele ne fa discendere la conseguenza che nel bilancio al 31.12.2009 sono indicati crediti inesistenti per € 383.100,00.

Detto addebito deve ritenersi fondato, tenuto conto che le giustificazioni offerte non consentono di individuare motivi concreti che abbiano potuto giustificare una appostazione di somme così ingenti, successivamente



cancellate.

Infatti, il rilievo della resistente Rando secondo cui la predetta posta di € 383100.00 era stata annotata in data 30.6.2010 come minusvalenza dal nuovo amministratore (forse poiché non integralmente esigibile e quindi prudenzialmente svalutato, non appare condivisibile.

Invero nessuna prova di dette deduzioni sussiste in atti e di conseguenza l'unico dato certo è che un consistente credito di € 383100.00 nel giro di pochi mesi è stato integralmente svalutato e non più riportato tra le poste attive. Inverosimile – anche in assenza di prova circa la non esigibilità di detto credito – che una società in palese difficoltà economica (avendo comunque chiuso per sua stessa ammissione l'esercizio al 31.12.2009 con una consistente perdita di esercizio) rinuncia ad un credito di tale entità totalmente, e ciò prima ancora di svalutarlo percentualmente nel corso degli esercizi.

Né la circostanza che tale annotazione sia stata fatta in data 30.6.2010 (e la correlativa perdita della posta sia stata accertata con la chiusura del bilancio al 31.12.2010) e dunque in epoca successiva alle dimissioni della Rando, esime da responsabilità quest'ultima: difatti ritenendo in realtà detto credito inesistente già alla data del 31.12.2009 (e dunque appostato solo per ragioni di equilibrio contabile), la mera annotazione nel corso dell'esercizio 2010 potrebbe al più costituire una presa d'atto della sua inesistenza.

In conseguenza il patrimonio netto indicato nel bilancio al 31.12.2009 pari ad + € 324674.00 va rettificato in - € 206397.00 (€ 324974.00 - € 147971.00 - € 383100.00).

In conseguenza già alla data del 31.12.2009 occorre adottare i



provvedimenti consequenziali alla perdita del patrimonio sociale: il che non risulta essere mai stato fatto.

Tale addebito non può che essere ascritto all'amministratore in carica alla data del 31.12.2009, ovvero la resistente

Viceversa – come accertato dal consulente della procedura (e non contestato) la società ha di fatto proseguito la propria attività, mentre – come già rilevato – dal 1.1.2010 la società non avrebbe potuto più proseguire la normale attività sociale, come invece – di fatto – avvenuto, attesa la intervenuta causa di scioglimento.

Non vi può essere dubbio che già la sola sottoscrizione di una appendice al contratto di leasing in data 17.5.2010 con continuità almeno formale nel pagamento dei canoni costituisce prosecuzione dell'attività sociale, esponendo la società (come poi avvenuto) alla maturazione di un cospicuo debito nei confronti della società di leasing attesa la già conclamata situazione di difficoltà economico/finanziaria della srl. Ed ancora più evidente prosecuzione dell'attività sociale è la dismissione degli assets patrimoniali fondamentali per l'attività dell'impresa compiuta nel 2010 in favore della Cavicontrol s.p.a., acquirente con una svalutazione di circa il 73% dei beni ammortizzabili rispetto ai valori iscritti in bilancio.

Trattasi non solo di prosecuzione di attività, ma di prosecuzione in danno della stessa società, tenuto conto della enorme svalutazione (senza giustificato motivo) dei beni ceduti.

Innegabile – poi – che la prosecuzione dell'attività, con conseguente incremento della perdita, non può che essere ascritto sia alla stessa (in carica fino al 15.6.2010), che ai successivi amministratori (in



carica fino al 31.5.2011) e (in carica fino alla data del fallimento): difatti nonostante il perdurare dell'erosione del capitale sociale, nessun atto consequenziale venne adottato.

Nè per quanto attiene alla posizione del Mirabela circostanza esimente può essere il solo fatto di avere tentato di convocare l'assemblea dei soci al fine di ripianare le perdite esistenti ed approvare il bilancio al 31.12.2011 (poi mai approvato). Come eccepito dalla difesa della curatela, ben avrebbe potuto il – in assenza di riscontro da parte dell'assemblea – avanzare istanza di auto fallimento, al fine di cristallizzare le perdite della società in data antecedente alla successiva dichiarazione di fallimento ad istanza di un creditore e non aggravare le stesse.

3. In ordine alla quantificazione del danno, va osservato come i criteri elaborati dalla giurisprudenza, negli anni, sono stati nella sostanza quello del cd. deficit fallimentare e quello del differenziale dei patrimoni netti (o perdita incrementale). Il primo dei due criteri induce a determinare il danno prodotto in una somma di denaro coincidente con la differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare. Si tratta di un parametro comunque caratterizzato da un'elevata dose di approssimazione, sia perché non è certo che le passività coincidano con la somma delle domande di ammissione presentate dai creditori, sia perché l'attivo risente necessariamente della svalutazione di alcuni beni direttamente riconducibile alla dichiarazione di fallimento (si pensi a beni immateriali quali l'avviamento o a taluni marchi).

Proprio a causa dei suoi limiti, verosimilmente, il criterio del deficit può avere un utilizzo concreto in due sole fattispecie. La prima è quella della mancanza, falsità o totale inattendibilità della contabilità e dei bilanci della



società dichiarata fallita, situazione che determina l'impossibilità di ricostruire la movimentazione degli affari dell'impresa e quindi il necessario ricorso ad un criterio scevro da agganci a precisi parametri.

La seconda è quella in cui il dissesto sia stato cagionato da un'attività distrattiva così reiterata e sistematica, da escludere la possibilità concreta di una quantificazione parametrata sul valore dei beni distratti e dissipati.

Al contrario del deficit fallimentare, il diverso criterio del cd. differenziale dei netti patrimoniali trova frequente utilizzo, specie nei casi in cui sia possibile ricostruire la movimentazione degli affari dell'impresa e concludere che, nel caso in cui la gestione caratteristica non fosse proseguita sino al momento dell'apertura del concorso dei creditori, ma fosse cessata prima, la perdita di patrimonio sociale sarebbe stata inferiore.

In tali ipotesi l'antigiuridicità della condotta degli amministratori discende dai principi dettati dall'art. 2447 c.c., che impone, unitamente a quelli di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c., la convocazione dell'assemblea dei soci per l'adozione di una delibera " salvifica " (trasformazione o ricapitalizzazione), o, in difetto, la messa in liquidazione della società, in tutti i casi in cui la perdita di esercizio abbia l'effetto di ridurre il capitale sociale (ma, rectius: il patrimonio netto) al di sotto dei limiti fissati dalla legge.

L'apertura della fase della liquidazione comporta il mutamento dell'oggetto dell'attività, che non sarà più la gestione caratteristica, ma sarà esclusivamente quella non incompatibile con la conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

La premessa serve per chiarire che il curatore fallimentare, che voglia



esperire un'azione di responsabilità per violazione dei visti obblighi di gestione non lesiva dell'integrità del patrimonio, deve quindi dedurre che in epoca successiva alla perdita o riduzione del patrimonio netto siano stati posti in essere atti gestori estranei ad una logica meramente conservativa.

L'applicazione del criterio esige pertanto, anzitutto, che si individui il momento a partire dal quale l'attività d'impresa è proseguita indebitamente. Tale momento può coincidere con la diminuzione del capitale sociale al di sotto dei limiti di legge (art. 2447 c.c.), da cui, come visto, discende per l'amministratore l'obbligo di iscrizione della causa di scioglimento al registro delle imprese e la convocazione dell'assemblea per la messa in liquidazione della società; o, in alternativa, con il determinarsi dello stato di insolvenza, che impone all'organo gestorio di presentare il ricorso diretto ad ottenere la dichiarazione del proprio fallimento.

I due momenti possono non coincidere, ben potendo l'uno precedere l'altro.

Un imprenditore può infatti essere insolvente ed avere ancora un patrimonio netto esuberante rispetto ai limiti minimi di legge o, al contrario, avere ancora la possibilità di accedere al credito, e quindi di pagare i propri fornitori, nonostante le perdite di esercizio abbiano eroso integralmente il patrimonio netto.

La seconda operazione, più agevole della prima, consiste nell'individuare il momento della dichiarazione di fallimento o, se c'è stata, della messa in liquidazione antecedente alla dichiarazione di fallimento, e ciò al fine di calcolare la differenza tra il valore del patrimonio netto alla data iniziale, quella in cui l'attività di gestione caratteristica doveva cessare, ed il valore



del patrimonio netto al momento finale in cui, per il fallimento (o per l'antecedente messa in stato di liquidazione), la gestione caratteristica è effettivamente cessata.

La differenza equivale al danno prodotto dall'indebita prosecuzione dell'attività. L'accertamento di un delta negativo tra le due situazioni patrimoniali di riferimento assolve quindi ad una duplice funzione: dimostrare l'effetto lesivo per l'integrità patrimoniale della prosecuzione nell'attività d'impresa e quantificare il danno conseguente.

Non va taciuto che la giurisprudenza di legittimità ha formalizzato in diverse pronunce una serie di rilievi che si risolvono in un'obiettiva difficoltà di utilizzazione del visto criterio di quantificazione del danno: non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività d'impresa, potendo essa in parte prodursi anche in pendenza di liquidazione o durante il fallimento in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa”, ovvero “il pregiudizio derivante da specifici atti illegittimi imputabili agli amministratori non deve essere confuso con il risultato negativo della gestione patrimoniale della società (...) lo sbilancio patrimoniale può avere cause molteplici non necessariamente tutte riconducibili a comportamento illegittimo dei gestori e dei controllori della società (...) la sua concreta misura dipende spesso non tanto dal compimento di uno o più atti illegittimi, quanto dalla gestione nel suo complesso e dalle scelte discrezionali in cui questa si traduce: ossia da attività sottratte per loro natura al vaglio di legittimità del giudice”.

Alcune di tali pronunce si risolvono nell'esplicita negazione



dell'utilizzabilità del criterio del differenziale dei netti patrimoniali, muovendo dalla premessa secondo cui la complessiva gestione amministrativa, nella sua discrezionalità, è sottratta al vaglio giurisdizionale, al contrario dei singoli atti antigiuridici direttamente causativi di un danno specifico.

In verità, la tesi secondo cui sarebbe sempre necessario individuare la singola operazione o le singole operazioni gestionali produttive di danno non pare inattaccabile, urtando concettualmente con la realtà dell'impresa, intesa come attività coincidente con un sistema complesso e dinamico di scelte che, in quanto tale, mal si presta ad un'operazione di parcellizzazione.

Proprio in quanto parte di un tutto, il singolo atto di gestione mal si presta (salvo i casi di manifesta illiceità) ad una valutazione che prescindendo dalla complessiva attività posta in essere nel tempo dall'organo amministrativo.

Se quindi non v'è dubbio, in termini di principio, che la curatela abbia l'onere di indicare quali operazioni, poste in essere in una prospettiva di continuità aziendale giuridicamente non consentita, abbiano leso l'integrità del patrimonio sociale, al netto dell'eventuale ricavo (ad es: acquisto o locazione finanziaria di un macchinario risultato inutile per mancanza di contratti con la clientela), è altrettanto indubbio che tale onere di allegazione sia di impossibile assolvimento, laddove il curatore accerti la risalenza nel tempo del momento in cui collocare la perdita del capitale (Cass. 23 giugno 2008, n. 17033; Cass. n. 3032/2005; Cass. n. 2538/2005) rispetto al momento dell'apertura del concorso dei creditori, specie se l'attività d'impresa sia stata varia e complessa.

In tali casi si è in presenza di un'oggettiva difficoltà di individuare le



singole operazioni non coerenti con il fine conservativo, donde l'ammissibilità del ricorso ad un criterio (presuntivo) fondato sull'imputazione causale alla condotta antigiuridica della perdita patrimoniale.

La conseguenza è che si potrà ritenere assolto l'onere di allegazione quando la curatela fallimentare avrà dedotto che la perdita del capitale risalga ad un momento antecedente alla dichiarazione dello stato di insolvenza o alla formale messa in stato di liquidazione della società, e allegato che gli amministratori abbiano proseguito nella gestione, determinando un'ulteriore diminuzione del patrimonio sociale.

La maggior perdita registrata rispetto al momento in cui la società avrebbe dovuto cessare di operare con la gestione caratteristica può essere considerata quale indice della condotta antigiuridica posta in essere in violazione del disposto di cui all'art. 2447 c.c.

Ciò premesso, il principale correttivo si sostanzia nel rendere omogenee le situazioni patrimoniali da comparare.

La situazione patrimoniale iniziale, oggetto di raffronto, va depurata delle poste dell'attivo la cui valorizzazione si giustifichi esclusivamente in una prospettiva di continuità aziendale (avviamento, immobilizzazioni immateriali, ammortamenti). Inoltre le rettifiche operate sul primo bilancio, quali tipicamente quelle effettuate per correggere omesse svalutazioni di voci attive finalizzate ad occultare una perdita, vanno ripetute anche sul secondo bilancio posto in comparazione (ad es. un credito inesigibile, eliminato come tale dalla situazione patrimoniale iniziale, va eliminato anche dalla situazione patrimoniale successiva).



Ancora, poiché anche attività di mera liquidazione implicano costi e oneri ineliminabili, che in quanto tali non possono però imputarsi a titolo di danno, nel determinare la differenza tra i patrimoni netti non potrà tenersi conto di tutti quei costi che sarebbero stati affrontati anche nel caso di pronta messa in liquidazione (dipendenti che sarebbero comunque rimasti in forza; canoni di locazione dei locali, canoni di leasing, costi per prestazioni professionali necessarie anche nella fase di liquidazione e così via).

Ciò posto, nella specie – correttamente – il danno può determinarsi nel differenziale tra il patrimonio netto al momento del verificarsi della causa di scioglimento (31.12.2009) ed il patrimonio netto alla data della dichiarazione di fallimento (21.2.2013)

Ne segue che il danno ascrivibile agli amministratori in solido è pari ad € 1.689.628,10 (patrimonio netto al 31.12.2009 – 206397.00 / patrimonio netto alla data del fallimento - € 1.896.025,20 pari al passivo fallimentare essendo pari a 0 l'attivo), non potendosi – in questa sede cautelare – frazionare il danno secondo il periodo di competenza di ciascun amministratore.

Quanto al requisito del *periculum* va osservato che lo stesso è sussistente, atteso che dalla documentazione in atti emerge con tutta evidenza che
è impossidente, titolare di soli due beni immobili
e è titolare di un solo immobile (già gravato da iscrizioni pregiudizievoli).

E' pacifico in giurisprudenza che in tema di sequestro conservativo, il requisito del *periculum in mora* può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del



credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata (cfr. Cass. civ., Sez.III, 13/02/2002, n.2081; Cass. civ., Sez.I, 17/06/1998, n.6042; Cass. civ., Sez.III, 17/07/1996, n.6460; Cass. civ., Sez.III, 16/01/1987, n.331; Trib. Milano, 17/11/1994).

Nel caso specifico, pur non essendo stati comprovati atti di distrazione del patrimonio dei resistenti alla garanzia della curatela, va – però – rilevato che il riconoscimento di un credito (potenziale) di elevato importo della stessa nei confronti del resistente, raffrontato al patrimonio immobiliare dello stesso è tale da indurre ragionevolmente a ritenere che il patrimonio in questione – in assenza del provvedimento cautelare – possa facilmente disperdersi nelle more della definizione del giudizio di merito.

Le spese del giudizio vanno rimesse al giudizio di merito.

P.Q.M.

visti gli artt. 669-*sexies*, *septies*, *octies* e 671 c.p.c.,

autorizza la curatela del Fallimento srl a procedere a sequestro conservativo in danno di e

fino alla concorrenza di € 1.750.000,00;

fissa il termine di gg 60 dalla notifica della presente ordinanza per l'instaurazione del giudizio di merito.

Si comunichi.

Catania 22 gennaio 2015

IL GIUDICE DESIGNATO



(dott. Giorgio Marino)

IL CASO.it

